

Pubblicato il 28/09/2016

N. 02339/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01679/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2016, proposto da:

OMISSIS, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimiliano Mangano (C.F. MNGMSM63H24G273X), con domicilio presso Lucia Interlandi, in Catania, Viale XX Settembrev 28;

contro

- Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo - S.p.A., in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Cintioli (C.F. CNTFBA62M23F158G) e Giuseppe Lo Pinto (C.F. LPNGPP78D03G273X), con domicilio presso Liliana D'Amico, in Catania, Via V. Giuffrida 37;

- Prefettura di Messina (Ufficio Territoriale di Governo), Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

OMISSIS, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti: a) provvedimento di esclusione in danno della ricorrente n. 11670 trasmesso a mezzo PEC in data 11 luglio 2016; b) verbale di gara in data 4 luglio 2016; c) nota di comunicazione della predetta esclusione; d) proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 3 dell'1 agosto 2016; e) provvedimento di aggiudicazione definitiva del 3 agosto 2016; f) graduatoria della selezione; g) disciplinare di gara "in parte qua"; g) nota n. 12975/CT del 29 luglio 2016.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha riassunto innanzi a questo Tribunale il gravame già proposto davanti al Tar del Lazio, Sede di Roma, con cui sono stati impugnati: a) il provvedimento di esclusione in danno della ricorrente n. 11670 trasmesso a mezzo PEC in data 11 luglio 2016; b) il verbale di gara in data 4 luglio 2016; c) la nota di comunicazione della predetta esclusione; d) la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 3 dell'1 agosto 2016; e) il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 3 agosto 2016; f) la graduatoria della selezione; g) il disciplinare di gara "in parte qua"; g) la nota n. 12975/CT del 29 luglio 2016.

Le Amministrazioni intimete si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

Nell'odierna camera di consiglio, previo avviso del Collegio in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Per le ragioni di seguito indicate il ricorso appare manifestamente fondato, di talché può esser definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno dieci giorni dall'ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'ambito di estensione del principio di segretezza dell'offerta economica nelle procedure di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, posto che nella specie la ricorrente ha inserito alcune giustificazioni dell'offerta economica nella Busta A, destinata alla documentazione amministrativa.

Al riguardo il Collegio rileva che, come già affermato nella sentenza di questa Sezione n. 49/2015, depositata in data 13 gennaio 2015, il principio della segretezza dell'offerta assume speciale rilievo, non in procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (che non comportano l'effettuazione di valutazioni discrezionali in merito all'offerta tecnica e di quella economica), ma nella diversa ipotesi di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al riguardo è sufficiente far menzione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 30 del 26 luglio 2012, in cui si è affermato, seppure in un "obiter dictum", che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr., tra le altre, (Cons. di Stato, Sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. di Stato, Sez. V, 11 aprile 2006, n. 2612; Cons. St., Sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3174), relativamente alle - sole - procedure incentrate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assume valenza il principio di mantenimento dinanzi alla Commissione di gara della segretezza delle offerte economiche fino all'esaurimento dell'esame delle offerte tecniche, allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della Commissione stessa nella formazione dei propri giudizi.

Ciò che, ovviamente, non può avvenire nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, posto che in questa seconda ipotesi la stazione appaltante non formula un giudizio di carattere discrezionale sull'offerta, ma si limita a verificare - con una attività di natura vincolata - la conformità dell'offerta stessa con le prescrizioni di cui alla disciplina di gara.

Venendo al caso di specie, il Collegio non ritiene che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, possa assumere rilievo l'involontaria conoscenza di elementi relativi all'offerta economica in sede di verifica della documentazione amministrativa, proprio perché la relativa attività della commissione di gara - nonché quella successiva di esame dell'offerta economica - presenta natura interamente vincolata.

Ne consegue che il ricorso va accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Invitalia s.p.a., dovendo essere compensate fra la ricorrente e le altre parti, che sono state evocate in giudizio per evidenti finalità tuzioristiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati; 2) condanna Invitalia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti; c) compensa le spese di lite fra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO